

SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – IRCCS DI REGGIO EMILIA E L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI FORMATIVI IN TEMA DI PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA E PSICOTRAUMATOLOGIA

TRA

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia (di seguito, AUSLRE), con sede legale in Reggio Emilia, via Giovanni Amendola n. 2 – C.F. e P.I. n. 01598570354 – PEC: info@pec.ausl.re.it - nella persona del Direttore Generale _____

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA ROMAGNA (di seguito, Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Silvani 6, C.F. 91278030373 - P.IVA 03841481207 nella persona del Direttore _____, autorizzato con _____;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. (Codice Appalti), descrive le condizioni alle quali la collaborazione tra amministrazioni pubbliche volta al perseguimento di interessi comuni non rientra nell'ambito di applicazione del Codice Appalti;
- l'Agenzia e le strutture del Servizio Sanitario Regionale operano in stretto raccordo nei contesti di emergenza, soprattutto nel caso di eventi di portata maggiore, come componente integrata e coordinata del Sistema di Protezione Civile, ovvero *“il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”* (art.1 comma 1 D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, *“Codice della protezione civile”*);
- con nota Prot. 37939 del 29/05/2025, inviata all'Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia, in considerazione della positiva esperienza già maturata in analoghi percorsi formativi, il Direttore dell'Agenzia, nell'evidenziare come il personale tecnico operativo della stessa possa essere esposto a stress e traumi di carattere psichico nell'ambito dell'espletamento delle attività tecniche di competenza in occasione di eventi emergenziali rilevanti, ha chiesto la disponibilità, ad una collaborazione, per la realizzazione di momenti formativi per il proprio personale, sia sull'elaborazione del trauma che sulle modalità per affrontare il rapporto con la popolazione coinvolta negli eventi emergenziali;
- con nota, assunta a Prot. 44840 del 17/06/2025, l'AUSLRE ha comunicato la propria disponibilità a disciplinare lo svolgimento di percorsi formativi a favore del personale dell'Agenzia;
- il lavoro del personale tecnico operativo di Agenzia in contesti emergenziali critici implica, oltre alla gestione dell'emergenza con il conseguente livello di stress connesso alla responsabilità di assumere decisioni importanti in tempi brevi, anche l'impatto con la sofferenza umana e gli altissimi livelli di stress della popolazione coinvolta nell'evento e in particolare delle vittime e dei sopravvissuti;
- il personale tecnico operativo di Agenzia durante l'attività in contesti emergenziali si trova ad affrontare un duplice scenario lavorativo composto da un lato dagli aspetti tecnici e specifici del

lavoro, dall'altro dall'esposizione agli aspetti emotivi della popolazione coinvolta e in particolare delle vittime, dei sopravvissuti e conseguentemente del proprio vissuto;

- imparare a gestire l'aspetto emotivo della popolazione coinvolta nell'evento emergenziale, delle vittime e le proprie reazioni agli eventi critici è un elemento fondamentale per il personale tecnico di Agenzia, sia sul piano professionale che personale. Sapere come affrontare e comprendere queste situazioni consente inoltre al personale tecnico di Agenzia di auto-protegersi dal rischio di *burn-out* e dalla traumatizzazione vicaria alla quale, a causa del contatto con la sofferenza umana, è potenzialmente esposto nel tempo;
- risulta pertanto opportuno arrivare ad una disciplina per lo svolgimento di percorsi formativi in tema di psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia in quanto prevenzione primaria;
- l'AUSLRE, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collabora con Enti esterni per realizzare percorsi formativi orientati alla promozione della salute ed alla prevenzione ed è disponibile a collaborare con l'Agenzia fornendo supporto in termini di formazione sui temi della psicologia dell'emergenza e della psicotraumatologia a seguito di eventi specifici e particolarmente critici in cui sono coinvolti i tecnici dell'Agenzia stessa;
- la formazione in materia di psicologia dell'emergenza e di psicotraumatologia riveste un ruolo strategico, non solo per la tutela della salute mentale dei tecnici dell'Agenzia ma anche per garantire l'efficacia delle risposte operative nei contesti emergenziali. La collaborazione tra i due enti risponde pienamente al principio di integrazione tra il Sistema Sanitario Regionale e il Sistema di Protezione Civile e permette di formalizzare e strutturare un percorso condiviso, assicurando continuità, qualità e coerenza agli interventi formativi, con ricadute positive sia sul personale che sull'intera comunità regionale;
- la collaborazione tra Agenzia e l'AUSLRE rappresenta per quest'ultima un'occasione di ulteriore arricchimento della propria competenza specialistica in materia di psicologia dell'emergenza e di psicotraumatologia, mediante l'interazione con personale direttamente coinvolto negli scenari di emergenza nello svolgimento della propria missione istituzionale;
- le Parti danno atto che le attività disciplinate dal presente accordo di collaborazione rientrano nei rispettivi compiti istituzionali e sono finalizzate allo svolgimento, in collaborazione, di un'attività di interesse pubblico comune, consistente nel rafforzamento delle capacità di risposta del Sistema di Protezione Civile regionale e nella tutela della salute psicofisica degli operatori impegnati in contesti emergenziali, senza finalità lucrative né commerciali.

Tutto ciò premesso, le Parti sopra citate convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – Finalità

Il presente accordo di collaborazione disciplina le modalità della collaborazione tra AUSLRE e Agenzia per la realizzazione, in più edizioni, di un corso teorico-pratico rivolto al personale tecnico operativo di Agenzia, finalizzato a fornire specifiche nozioni e tecniche impiegate in psicologia dell'emergenza e in psicotraumatologia.

In particolare, durante il corso i partecipanti potranno apprendere, approfondire e sperimentare sul campo i seguenti argomenti:

- cos'è un evento critico;
- le reazioni psicologiche ad un evento critico;
- il trauma psicologico;
- le diverse tipologie di vittime;
- il trauma vicario e prevenzione del *burn-out* del personale tecnico operativo di Agenzia;

- prevenzione primaria e gestione degli aspetti psico-emotivi per il personale tecnico operativo di Agenzia;
- Primo Soccorso Psicologico.

ART. 2 – Oggetto

L'AUSLRE assicura ad Agenzia, nel periodo di validità del presente accordo di collaborazione, la realizzazione del corso teorico-pratico di cui all'art. 1, attraverso l'attività formativa garantita da un/una professionista sanitario/a psicologo/a con esperienza nell'ambito della psicologia dell'emergenza, per massimo n. 108 ore di docenza all'anno (indicativamente corrispondenti a n. 9 edizioni/anno della durata di n. 12 ore cad., distribuite su n. 3 giornate) che saranno svolte nell'ambito della propria attività istituzionale.

I corsi verranno erogati in presenza presso le sedi degli Uffici Territoriali di Agenzia dislocate nei 4 capoluoghi di provincia della Regione Emilia-Romagna sotto riportati, o in spazi idonei messi a disposizione da Agenzia stessa comunque collocati all'interno dei medesimi 4 capoluoghi, secondo una distribuzione che, in linea di massima, può essere così definita:

- Bologna: n. 4 edizioni;
- Reggio Emilia: n. 1 edizione;
- Parma: n. 1 edizione;
- Cesena: n. 3 edizioni;

Nel primo anno di validità dell'accordo di collaborazione il numero massimo delle edizioni del corso previste annualmente potrà essere riproporzionato in relazione ai mesi di effettiva operatività, sulla base di una programmazione concordata tra le Parti.

La programmazione del calendario annuale dei corsi col dettaglio delle sedi locali interessate dovrà in ogni caso essere concordata tra le Parti, fermo restando il limite orario di n. 108 ore annuali di attività di docenza che AUSLRE si impegna a garantire ad Agenzia.

L'organizzazione del corso in presenza (formazione delle aule, tutoraggio, gestione delle iscrizioni, registrazione delle presenze) è interamente demandata ad Agenzia.

ART. 3 – Condizioni Operative

L'AUSLRE si impegna, attraverso il/la professionista individuato/a, a garantire la progettazione dell'evento formativo e lo svolgimento delle docenze così come indicato all'art. 2.

Il/la professionista incaricato/a da AUSLRE si farà carico di concordare con Agenzia il calendario delle lezioni, di fornire i riferimenti al materiale didattico che Agenzia metterà poi a disposizione dei partecipanti al corso, di redigere un *report* annuale sull'andamento dell'attività svolta evidenziando, ad esempio, il livello di interazione dei partecipanti, eventuali criticità emerse in aula e l'indicazione di eventuali attività aggiuntive finalizzate al miglioramento delle situazioni problematiche riscontrate nel corso delle docenze.

L'Agenzia si impegna, come indicato all'art. 2, a mettere a disposizione spazi idonei per lo svolgimento dei corsi e ad occuparsi della segreteria organizzativa, dell'allestimento delle aule in presenza, della predisposizione e distribuzione del materiale didattico, della gestione delle presenze.

Ciascuna parte individua un proprio referente incaricato del coordinamento delle attività di propria competenza previste nella presente accordo di collaborazione.

ART. 4 – Rimborso delle spese

L'Agenzia si impegna a rimborsare le spese sostenute dall'AUSLRE per la realizzazione dell'attività di interesse comune di cui all'art. 2, per un importo complessivo massimo di 36.500,00 euro per la durata dell'accordo di collaborazione.

Il rimborso verrà corrisposto da Agenzia ad AUSLRE con cadenza annuale, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività come segue:

- massimo 7.500,00 euro per le attività svolte nel 2026;
- massimo 14.500,00 euro per le attività svolte nel 2027;
- massimo 14.500,00 euro per attività svolte nel 2028;

L'erogazione da parte dell'Agenzia avverrà a valle del ricevimento della relazione conclusiva redatta annualmente da AUSLRE (vedi art. 3) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti nell'anno, da presentarsi entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività.

L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle Parti. Le somme rimborsate da Agenzia saranno utilizzate da AUSLRE per coprire le spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente accordo di collaborazione (spese per le ore di formazione erogata, spese di missione e trasferta).

Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le Parti della presente accordo di collaborazione, non emerge la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni rispettivamente rese, ovvero un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta da AUSLRE che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR n.633/72 e ss.mm.ii.

ART. 5 – Durata

Il presente accordo di collaborazione ha validità a decorrere dal 01/07/2026 fino al 31/12/2028.

Entrambe le Parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora, per qualsiasi motivo, i professionisti dell'AUSLRE non riescano a garantire la collaborazione, è data facoltà all'AUSLRE di recedere unilateralmente dal presente accordo di collaborazione tramite lettera a mezzo posta certificata, con un preavviso di 30 giorni.

Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo di collaborazione già eseguita.

L'accordo di collaborazione potrà essere rinnovato, d'accordo tra le Parti, previa adozione di uno specifico provvedimento di rinnovo.

Le Parti potranno concordare con atto scritto la proroga del presente accordo di collaborazione qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste all'articolo 2. Tale proroga non può comportare maggiori oneri.

Art. 6 - Copertura assicurativa

L'AUSLRE garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del/la professionista psicologo/a impegnato nelle attività oggetto del presente accordo di collaborazione.

Resta a carico del/la singolo/a professionista la copertura assicurativa per colpa grave.

ART. 7 - Spese di bollo e registrazione

La registrazione del presente accordo di collaborazione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

Il presente accordo di collaborazione è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'articolo 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ART. 8 – Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti "Piano di prevenzione della corruzione" e "Codice di Comportamento" (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 9 – Protezione dei dati personali

Le Parti, ai fini del trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 10 – Foro competente

In caso di insorgenza di controversie, qualora non si raggiunga una definizione bonaria, è competente il Giudice previsto per legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Firme digitali

Per l'Azienda USL di Reggio Emilia

IRCCS

Il Direttore Generale

Per l'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia- Romagna

Il Direttore